



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Provincia di Varese

CAP 21040 – Via Mauceri, n. 5

Tel. (0331) 856011 - fax (0331) 827783

P.Iva e Codice Fiscale: 00309250124

www.comunevenegonoinferiore.it/ ***** e-mail: info@comunevenegonoinferiore.it

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla

***APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2025/2027.***

***RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI ESERCIZIO 2024.***

Verbale n. 13 del 17 luglio 2024

Il Dott. Giuseppe Zambon, Revisore dei Conti del Comune di Venegono Inferiore, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21 luglio 2021, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL

PREMESSA

- Vista la deliberazione n. 67 di Giunta Comunale del 13.07.2024 con la quale viene predisposto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
- Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (DUP) allegato alla delibera di cui sopra, redatto nella forma ordinaria in quanto il Comune di Venegono Inferiore supera il limite di 5.000 abitanti previsto per la redazione nella forma semplificata;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D. Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*;

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l’Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale.
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) non vi sono inclusioni nel GAP di nuovi organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

La programmazione dei lavori pubblici è stata redatta nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti Pubblici - e in conformità al programma triennale;

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Non sono previste alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

3) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 sarà approvato dalla Giunta Comunale contestualmente al Bilancio 2025/2027. Al momento non si prevedono nel triennio acquisti di importo unitario stimato superiore a 140.000 euro.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (**facoltativo**) di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 non è stato predisposto.

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2024-2026, è stato assorbito dal P.I.A.O. come previsto dall'art. 1 del DPR 81/2022, redatto in forma digitale di cui al parere del sottoscritto revisore n. 4 del 07/03/2024 non prevede al momento alcuna assunzione eccetto sostituzioni di personale che

eventualmente cesserà in corso d'anno (per pensionamento/dimissioni volontarie) nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni.

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

g) la corretta ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 2024;

h) i pareri favorevoli, tecnico e contabile, del responsabile del Servizio Finanziario.

CONCLUSIONE

- Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1.
- Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2025/2027. Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi esercizio 2024.

Venegono Inferiore, 17 luglio 2024

Il revisore unico
Dott. Zambon Giuseppe
(firmato digitalmente)